



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 84 del 01-10-2016

Comando Polizia Locale

OGGETTO: **APPOSIZIONE TEMPORANEA DI SEGNALETICA STRADALE IN OCCASIONE DELLA CONSUETA FESTIVITÀ IN ONORE DI SAN FRANCESCO.**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO dell'istanza prodotta da Padre Pius, Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Maria delle Grazie, con la quale si richiede l'adozione dei provvedimenti relativi alla sosta e alla circolazione veicolare in occasione della consueta festività in onore di San Francesco prevista (come da allegato programma) per il giorno 04 ottobre 2016, acquisita al protocollo Generale dell'Ente al n° 20160027699 del 29-09-2016, il cui contenuto è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente;

CONSIDERATA la necessità di assicurare una temporanea segnaletica adeguata alle esigenze della manifestazione religiosa ed a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, attraverso l'integrazione della segnaletica stradale;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre idonea segnaletica stradale temporanea che vada ad integrare quella ivi esistente con il precipuo scopo di garantire, il più possibile, la viabilità veicolare e pedonale;

VISTI

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione C.d.S.);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 19.09.2016, che attribuisce la responsabilità della viabilità e traffico e l'adozione dei relativi provvedimenti in capo al Comandante della Polizia Locale,

ORDINA

che il giorno 4 ottobre 2016

- in Piazza San Francesco, area compresa tra l'aiuola e l'isola di traffico, e nel tratto antistante il plesso scolastico sia vietata la sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 09:30 alle ore 11:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
- in Via C. Bernabeo (lato destro in relazione al senso di marcia veicolare) – **Porta S. Giacomo** (tratto compreso tra Via C. Bernabeo e Via Cadolini) – **Via Cadolini** – **Via Cavour** (tratto prospiciente l'intersezione con Piazza della Repubblica) – **Via G. Tugli** (lato sinistro in relazione al senso di marcia veicolare) - sia vietata la sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

La Polizia Locale, a mezzo di personale idoneo, curerà la regolare apposizione della menzionata segnaletica, avendo cura di ultimare le operazioni almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della stessa.

L'eventuale riduzione delle aree interessate dal presente provvedimento, ovvero ogni altro provvedimento contingente in merito alla disciplina della circolazione che dovesse rendersi necessario in relazione alle esigenze del momento è rimessa alla valutazione discrezionale del Comando della Polizia Locale, che, assieme agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, è incaricato della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza, che entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale.

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme, nei modi e nei termini di legge, avendo cura di darne copia ai seguenti soggetti:

- Organizzazione dell'evento;
- Compagnia Carabinieri di Ortona;
- Corpo dei VV.F.;
- Locale Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica;

Si avverte che:

- A norma dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei lavori pubblici;
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo;
- A norma dell'articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Municipale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Magg. Dott. MUCCIANTE MAURIZIO